

REGOLAMENTO SPIN-OFF ENEA

Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione

1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA o Agenzia) ha tra i propri scopi istituzionali la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta presso i propri Centri. Tali scopi vengono perseguiti anche mediante un'azione di promozione dell'imprenditorialità del proprio personale, favorendo la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico.
2. Il presente Regolamento disciplina i presupposti, le modalità e le procedure per la costituzione di imprese spin-off, per il riconoscimento della qualifica di spin-off a società di recente costituzione e per la partecipazione del personale dell'ENEA alle stesse.

Art. 2 – Definizione di impresa spin-off e partecipazione dell'ENEA al capitale sociale

1. Ai fini del presente Regolamento, per impresa spin-off si intende una società di capitali, e/o in forma cooperativa, costituenda o costituita da meno di 3 anni su iniziativa di uno dei soggetti definiti all'art. 3, comma 1, lettere a e b e dagli stessi partecipata, avente come fine primario l'utilizzazione imprenditoriale delle competenze e dei risultati originati da attività di ricerca dell'ENEA. Tali società potranno assumere anche la forma di start-up innovativa, così come definita dal DL 179/2012, art. 25, comma 2 e ss.mm.ii, o di PMI innovativa, così come definita dal DL 3/2015, art. 4 e ss.mm.ii.
2. L'ENEA valuta discrezionalmente l'opportunità di partecipare al capitale sociale degli spin-off con una quota di partecipazione comunque non superiore al 25%. Decorsi 5 anni dalla costituzione, la partecipazione dell'ENEA al capitale sociale è di norma liquidata, salvo che il Consiglio di Amministrazione non ravvisi l'opportunità della permanenza dell'Agenzia per ragioni strategiche.
3. Nel caso di partecipazione al capitale sociale dello spin-off da parte dell'ENEA, i patti parasociali tra l'Agenzia e i soci proponenti dovranno prevedere che:

- a. la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza dell'ENEA nel capitale sociale dello spin-off;
- b. nelle cariche sociali, l'ENEA abbia diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale;
- c. l'ENEA abbia diritto di recesso qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio dello spin-off;
- d. l'ENEA abbia un diritto a vendere da esercitarsi verso gli altri soci a partire dal terzo anno di vita dello spin-off, per liquidare la propria quota di partecipazione al capitale sociale al valore determinato dal patrimonio netto della società secondo quanto previsto dall'art. 2473 Codice Civile e in ogni caso non inferiore al valore nominale della partecipazione;
- e. l'ENEA non possa essere chiamato a fornire garanzie reali o personali a favore dello spin-off.

Art. 3 – Soggetti proponenti e altri soci

1. La costituzione di uno spin-off o il riconoscimento della qualifica di spin-off di una società di recente costituzione può essere proposta su iniziativa di almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie:
 - a. personale dipendente dell'ENEA in servizio, anche se a tempo determinato;
 - b. tesisti, titolari di contratti di borsa di studio o di dottorato, assegni di ricerca o altro tipo di collaborazione con l'ENEA, purché il rapporto contrattuale con l'ENEA sia attivo.
2. Allo spin-off possono partecipare, originariamente o mediante successivo ingresso nel capitale sociale, persone fisiche diverse dai proponenti, nonché soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio, individuati ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Commissione spin-off

1. Con funzioni e compiti tecnico-consultivi è istituita la Commissione spin-off dell'ENEA.
2. La Commissione è composta da 5 membri permanenti e da 1 membro individuato di volta in volta secondo quanto definito al comma 4.

3. I membri permanenti sono nominati dal Presidente dell'ENEA con un mandato di 4 (quattro) anni e sono composti da:
 - a. un presidente di Commissione, preferibilmente esterno all'ENEA, con esperienza nell'ambito della creazione e sviluppo di impresa;
 - b. quattro membri in rappresentanza rispettivamente:
 - i. della Direzione Innovazione e Sviluppo
 - ii. della Direzione del Personale
 - iii. della Direzione Infrastrutture e Servizi
 - iv. del Servizio Organi di Controllo e Rapporti Societari.
4. Il membro aggiuntivo è nominato dal Direttore di Dipartimento a cui afferisce la proposta di impresa all'atto della trasmissione della stessa, per la sola procedura in esame.
5. I membri della Commissione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I membri non dipendenti dell'ENEA hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione Spin-off secondo le regole previste per i dipendenti ENEA in missione. I lavori della Commissione Spin-off potranno essere svolti anche per via telematica.
6. Il Servizio Tutela, Protezione e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale assicura le funzioni di Segreteria Tecnica della Commissione spin-off dell'ENEA.

Art. 5 – Modalità di partecipazione del personale ENEA alla società spin-off

1. Il personale dipendente dell'ENEA in qualità di socio e proponente di impresa spin-off, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, potrà svolgere la propria attività a favore della società spin-off optando per una delle seguenti tre fattispecie:
 - a. esercizio di attività a favore dello spin-off senza modifica del rapporto di lavoro per una quota massima del 30% del proprio tempo lavorativo;
 - b. modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora l'esercizio di attività a favore dello spin-off sia maggiore al 30% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con seguente proporzionale riduzione della prestazione salariale da parte dell'ENEA;
 - c. aspettativa non retribuita, qualora l'esercizio di attività a favore dello spin-off sia pari al 100% del proprio tempo lavorativo.

2. Il personale dell'ENEA, così come definito all'art. 3, comma 1, lettera a, potrà ricoprire incarichi di gestione nello spin-off, quali ad esempio consigliere con deleghe o direttore, solo in caso di modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale non superiore al 50% della prestazione di lavoro a tempo pieno o di aspettativa non retribuita.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Responsabili di Divisione e dell'Istituto di Radioprotezione, nonché i componenti del Consiglio Scientifico non possono assumere cariche amministrative nelle aziende spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento, il Responsabile di Divisione o dell'Istituto di Radioprotezione sia designato dall'ENEA a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente.
4. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa ai sensi della posizione lettera c (aspettativa 100%) sono validi ai fini dell'anzianità di servizio.
5. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilità di rinnovo nei soli casi previsti al comma 1 del presente articolo, lettere b e c, fino ad un massimo complessivo di cinque anni.
6. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza l'esercizio di attività a favore dello spin-off e senza incarichi di gestione dello stesso.
7. Il personale dipendente dell'ENEA che percepisca compensi dalla società spin-off è soggetto agli adempimenti previsti nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 concernente l'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e nel vigente CCNL di comparto.
8. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e di dottorato dell'ENEA, previa autorizzazione ai sensi del successivo art. 6 e sotto la supervisione del Tutor individuato dall'ENEA, potranno prendere parte alla compagine sociale di società spin-off, anche ricoprendo incarichi di gestione, purché tali attività non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o di dottorato e i compensi ricavati dall'esercizio di tali cariche siano cumulabili con gli ulteriori compensi di cui gli stessi vengono a beneficiare.

9. Tutto il personale autorizzato ad operare in società spin-off sarà comunque tenuto a:
- a. conformare il proprio agire alla massima correttezza e lealtà nei confronti dell'Agenzia;
 - b. mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione della propria attività presso l'Agenzia;
 - c. astenersi dal compimento di attività che possano in qualunque modo danneggiare l'Agenzia.

Art. 6 – Procedura di autorizzazione

1. Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA approva la proposta di costituzione di uno spin-off o il riconoscimento della qualifica di spin-off di una società di recente costituzione e autorizza il personale ENEA a partecipare alla società spin-off tenendo conto della valutazione fornita dalla Commissione Spin-off.
2. La procedura di autorizzazione della società spin-off si compone di due fasi, la prima di istruttoria, la seconda valutativa.
3. La fase di istruttoria prevede che il soggetto o i soggetti proponenti presentino alla Segreteria Tecnica della Commissione Spin-off dell'ENEA, per il tramite del Dipartimento di afferenza, una richiesta di costituzione o una richiesta di riconoscimento della qualifica di spin-off e una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interesse, così come specificato nell'art. 10, comma 2. Nella richiesta devono essere definiti:
 - a. il progetto imprenditoriale, illustrando in particolare:
 - i. il Business Plan relativo ai primi 3/5 anni di attività della società spin-off o al numero di ulteriori anni necessari per arrivare a flussi di cassa positivi;
 - ii. la descrizione dettagliata dell'oggetto sociale, della struttura organizzativa e societaria, della localizzazione, della qualificazione dei proponenti;
 - iii. il ruolo e le mansioni del soggetto proponente e del personale ENEA all'interno della società spin-off;
 - iv. la previsione della ripartizione delle quote di capitale;
 - v. i finanziamenti pubblici/privati disponibili o da ottenere;
 - b. il ruolo che l'ENEA è chiamata a svolgere nella fase di avvio della società spin-off, allegando:

- i. la richiesta all'ENEA di licenza di brevetto o altro titolo di proprietà industriale/intellettuale, qualora il proponente intenda utilizzarli nell'ambito delle attività dello spin-off;
 - ii. la richiesta di locazione di strutture tecnico-scientifiche e logistiche dell'ENEA, qualora il proponente intenda avvalersene per le attività dello spin-off.
4. I proponenti possono eventualmente richiedere, se interessati, la partecipazione al capitale sociale da parte dell'ENEA e, in tal caso, nella richiesta deve essere specificata la quota di partecipazione proposta all'ENEA. L'ENEA, anche in mancanza di tale richiesta, potrà decidere, sulla base di specifiche pattuizioni che disciplinino le tipologie dei possibili apporti, di partecipare alla compagine sociale anche solo tramite conferimento in natura.
5. È condizione essenziale che l'impresa spin-off, sulla base del progetto imprenditoriale presentato, non offra servizi che possono essere normalmente forniti, mediante le ordinarie prestazioni di consulenza e/o ricerca commissionata, dai Dipartimenti ENEA. È fatta salva la facoltà delle imprese spin-off di partecipare a bandi di ricerca, congiuntamente o separatamente rispetto al Dipartimento di origine o ad altri Dipartimenti dell'ENEA. Se l'ENEA detiene una quota del capitale sociale dell'impresa spin-off, la partecipazione separata a bandi deve essere preventivamente comunicata all'ENEA.
6. La Segreteria Tecnica della Commissione Spin-off verifica la completezza della documentazione ricevuta e può richiedere ogni altro documento ritenuto utile perché la Commissione Spin-off e gli organi dell'Agenzia possano esprimere il loro parere.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione utile, la Segreteria Tecnica termina la fase di istruttoria e, su indicazioni del Presidente della Commissione, convoca la Commissione Spin-off fornendole il materiale relativo alla proposta da valutare.
8. Le proposte di spin-off dell'ENEA vengono valutate dalla Commissione Spin-off nel termine massimo di 30 giorni sulla base dei seguenti elementi:
 - a. la coerenza dell'oggetto della società spin-off con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca dell'ENEA;
 - b. la qualità e le prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - c. l'interesse e l'entità del coinvolgimento dell'ENEA nell'iniziativa;

- d. la garanzia di non concorrenzialità e la mancanza di conflittualità con le attività svolte dall'ENEA.
9. La Segreteria Tecnica predispose il verbale della Commissione e il documento di valutazione con cui il parere della Commissione sulla costituzione dello spin-off o sul riconoscimento della qualifica di spin-off della società di recente costituzione viene trasmesso, a cura della Direzione Innovazione e Sviluppo, al Consiglio di Amministrazione ENEA per l'autorizzazione.
 10. La partecipazione diretta dell'ENEA alla società spin-off resta comunque condizionata all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed alle norme di legge in vigore in tema di partecipazioni pubbliche.
 11. In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Generale della Gestione fornisce per iscritto al richiedente le motivazioni della mancata approvazione.

Art. 7 - Rapporti tra l'ENEA e la società spin-off.

1. L'ENEA stipula appositi accordi con la società spin-off per la regolamentazione dell'utilizzo delle strutture tecnico-scientifiche e logistiche dell'ENEA e per la definizione delle modalità di incubazione, nonché per l'utilizzo di brevetti o altri titoli di proprietà industriale/intellettuale di titolarità ENEA, a fronte di un corrispettivo.
2. Nel caso di spin-off partecipato, l'ENEA procede – entro i limiti negoziali delineati dal Consiglio di Amministrazione – alla stipula, con la società, di appositi accordi finalizzati ad individuare le modalità con le quali è fornito l'apporto dell'Agenzia alla società stessa.
3. La società spin-off si impegna a garantire l'applicazione di quanto contenuto in tali accordi con regole societarie interne, applicabili anche a futuri soci.

Art. 8 - Proprietà intellettuale e brevetti

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo spin-off medesimo.
2. Ove l'attività dello spin-off preveda l'utilizzo di brevetti o di altri diritti di proprietà industriale/intellettuale dell'ENEA, il soggetto o i soggetti proponenti devono effettuare richiesta all'Agenzia in concomitanza con la richiesta di

costituzione o di riconoscimento della qualifica di spin-off, così come previsto all'art. 6, comma 3, lettera b. i.

3. L'ENEA, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 11 comma 4 della Disciplina relativa alla Proprietà Industriale ENEA, concede il predetto utilizzo, salvo motivate situazioni di carattere ostativo.
4. Ove la società spin-off intenda utilizzare per la propria attività brevetti per invenzione depositati ai sensi dell'art. 65 c. 1 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 e successive modificazioni e integrazioni), i soggetti di cui al c. 1 dell'art. 3 del presente Regolamento, titolari dei suddetti brevetti, dovranno riconoscere all'ENEA la percentuale dei proventi generati dall'invenzione in base a quanto previsto dall'art. 13 della Disciplina ENEA relativa alla Proprietà Industriale.
5. Alle imprese spin-off sarà consentita la concessione di sub-licenze a terze parti dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza dall'ENEA, qualora si tratti di sub-licenza di mera produzione, quando l'impresa spin-off non disponga oggettivamente della necessaria capacità produttiva o per motivate esigenze che saranno valutate caso per caso su richiesta dell'impresa spin-off, previa concessione scritta del titolare della privativa.

Art. 9 – Utilizzo del logo “Spin-off ENEA” e tutela del nome e dell'immagine dell'ENEA

1. Lo spin-off una volta costituitosi in società o a seguito dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di spin-off, potrà utilizzare il logo “Spin-off ENEA” (allegato 1), previa sottoscrizione di apposito contratto e sino al permanere dello status di spin-off dell'ENEA.
2. Il contratto dovrà prevedere:
 - a. che gli spin-off garantiscano e tengano manlevata e indenne l'ENEA da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
 - b. condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte dell'ENEA.
3. La società spin-off dovrà sempre prevedere l'adozione di ogni cautela al fine di prevenire ed impedire comportamenti che possano ledere il nome e l'immagine dell'ENEA e dovrà essere garantita la visibilità dell'ENEA, in relazione ai risultati ottenuti dallo spin-off, per il supporto da essa fornito.

Art. 10 – Conflitto di interessi

1. Fermo restando il rinvio alla normativa in materia, il personale ENEA, così come definito all'art. 3, comma 1, è sottoposto alle Linee guida in materia di conflitto di interessi definite nella Circolare n. 4/UCALPCT del 20 marzo 2015 e s. m. i.
2. Il personale ENEA che voglia essere autorizzato a partecipare a società spin-off, al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, ai sensi del presente regolamento, deve presentare nella fase di istruttoria così come previsto dall'art. 6, comma 3, una dichiarazione dalla quale emergano, con la massima trasparenza e senza inesattezze o reticenze, gli interessi del dipendente medesimo nella iniziativa e le situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off.
3. Il personale sopra detto ha l'obbligo, in ogni tempo, di informare l'ENEA, per il tramite della Segreteria Tecnica della Commissione Spin-off, di ogni circostanza sopravvenuta che possa risultare significativa ai fini della possibile lesione degli interessi dell'Agenzia.
4. In ogni caso, il dipendente autorizzato ad operare nella società spin-off ai sensi del presente Regolamento è tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'ENEA e delle attività da questa gestite, con l'obbligo di inviare annualmente una dettagliata relazione in merito all'attività svolta presso la società ed ai risultati del lavoro svolto, con indicazione dei dividendi, compensi, remunerazioni e benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 11 - Rinnovo dell'autorizzazione e reintegro in servizio

1. Il rinnovo della partecipazione a società spin-off deve essere richiesto per iscritto alla Segreteria Tecnica della Commissione Spin-off per il tramite del Dipartimento al quale il richiedente afferisce entro 4 mesi dalla data di scadenza del primo periodo autorizzato.
2. Su indicazioni del Presidente della Commissione Spin-off, la Segreteria Tecnica convoca la Commissione per valutare la richiesta di rinnovo e predisporre una relazione nella quale trovano evidenza l'opportunità o meno del rinnovo nonché le modalità più idonee per il prosieguo della partecipazione del ricercatore alla società individuate dalla Commissione.

3. Sulla base di tale relazione, che ha comunque carattere non vincolante, l'eventuale autorizzazione viene concessa dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il personale ENEA, così come definito all'art. 3, comma 1, lettera a, autorizzato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, può in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito nella condizione originaria.
5. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, l'ENEA non è responsabile degli obblighi contratti dal proprio personale verso terzi.

Art. 12 – Mantenimento della qualifica di Spin-off ENEA e monitoraggio

1. Ferma restando l'esigenza di non ledere con il proprio operato l'immagine, il buon nome e il decoro dell'ENEA, la società mantiene la qualifica di Spin-off ENEA fin tanto che:
 - a. l'oggetto sociale rimane coincidente o comunque coerente con quello dichiarato in fase di proposta;
 - b. almeno un soggetto tra quelli definiti all'art. 3, comma 1, e/o l'ENEA mantiene una partecipazione al capitale sociale della società.
2. Per mantenere la qualifica di Spin-off ENEA, le imprese devono, inoltre, inviare annualmente, entro il 15 maggio di ciascun anno, alla Segreteria Tecnica della Commissione Spin-off una Relazione in merito all'attività svolta corredata dall'ultimo bilancio depositato e da una visura camerale aggiornata.
3. Annualmente, la Segreteria Tecnica della Commissione Spin-off redige una relazione sullo stato e l'andamento degli spin-off dell'Agenzia.
4. In caso di revoca della qualifica di spin-off ENEA, si intende altresì revocata l'autorizzazione all'uso del nome dell'ENEA e del logo "Spin off ENEA".

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo provvedimento di emanazione.
3. Il personale ENEA delle imprese spin-off costituite ai sensi del Regolamento precedente e che ancora beneficia delle sue agevolazioni, può far richiesta di adeguamento alla nuova disciplina presentando domanda al Servizio Tutela, Protezione e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale per il tramite del

Dipartimento di afferenza. L'autorizzazione viene concessa dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEA previo il parere non vincolante della Commissione Spin-off.

4. Tutte le imprese spin-off costituite ai sensi del Regolamento precedente e che mantengono la qualifica di spin-off ENEA ai sensi dell'art. 12, comma 1, possono richiedere l'utilizzo del logo di cui all'art. 9, comma 1, previa sottoscrizione dell'apposito contratto.
5. Il contenuto dell'art. 12 relativo al mantenimento della qualifica di spin-off ENEA e al monitoraggio si applica anche alle imprese spin-off costituite ai sensi del Regolamento precedente.

Allegato 1 - LOGO SPIN-OFF ENEA

